



**REGOLAMENTO SUI CRITERI DI SCELTA DELLE  
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AL TERZO  
SETTORE ED AGLI ALTRI SOGGETTI PRIVATI**

**ART. 10, C. 2, LETT. E), PUNTO 1), L.R. 11/07**

**APPROVATO CON DELIBERA DI ASSEMBLEA N. 6 DEL 22/06/2024**

**Art. 1 – Principi generali**

1- Il presente regolamento disciplina l'affidamento dei Servizi esternalizzati dell'Ambito Territoriale.

**Art. 2 – Finalità**

1- Nella definizione delle modalità di affidamento, l'Ambito Territoriale:

- favorisce la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni sociali nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;
- individua forme di aggiudicazione ristrette o negoziali, tali da consentire la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti;
- favorisce forme di coprogettazione finalizzate alla definizione di interventi sperimentali ed innovativi per affrontare specifiche problematiche sociali;
- definisce adeguati processi di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini anche nelle modalità di gestione dei servizi, nel rispetto dei necessari requisiti tecnici e professionali, richiesti dalla normativa vigente.

**Art. 3 - Competenza**

1- Il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Sindaci forniscono all'Ufficio di Piano di Zona ogni utile ed opportuno indirizzo, nel rispetto della normativa vigente, in merito all'esternalizzazione dei servizi.

2- Nella scelta della procedura contrattuale, nella selezione per l'individuazione del contraente privato, nella regolamentazione contrattuale, nell'esecuzione del contratto, l'Ufficio di Piano di Zona è tenuto ad operare nel rispetto dei principi e delle norme giuridiche dell'ordinamento comunitario e statale, dell'ordinamento regionale, del presente regolamento, nonché degli usi negoziali in quanto applicabili. In ogni caso, la scelta contrattuale deve risultare come la più opportuna per il perseguimento dell'interesse pubblico che fa capo all'Ambito Territoriale.

**Art. 4 – Condizioni generali dell'affidamento**

1- L'affidamento della gestione dei Servizi a soggetti terzi è regolato mediante procedure volte a garantire l'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, economicità, proporzionalità ed efficacia. I partecipanti alle procedure di gara saranno selezionati in relazione a requisiti di comprovata e specifica professionalità e le relative offerte saranno valutate prevalentemente sulla base del rapporto qualità/prezzo.

2- L'affidamento della gestione dei Servizi a soggetti terzi deve avvenire attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero attraverso procedure trasparenti in grado di evidenziare l'imparzialità dell'ente affidatario nella individuazione del soggetto erogatore e con riferimento specifico al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.



I procedimenti di affidamento dei Servizi Sociali a terzi, sono:

- l'affidamento con procedura negoziata
- l'affidamento con procedure ristrette
- l'affidamento con procedura aperta.

3- L'affidatario adotta forme idonee di pubblicità delle procedure di gara in ragione del tipo di servizio e dell'importo del relativo appalto nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente.

4- L'affidamento dei Servizi, è aperta ai soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, c. 7 del D.lgs. 50/2016, nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016.

5- Le organizzazioni di volontariato (con riferimento alla seguente normativa: L. 266/91, L.R. 9/93, L. 328/00, D.P.C.M. 30.03.01, D.P.R. 03.05.01; D.G.R.C. 1079/02) sono valorizzate per l'apporto che sono in grado di dare al sistema di interventi e servizi sociali su base territoriale. Le organizzazioni di volontariato, pertanto, non possono concorrere direttamente all'affidamento dei Servizi Sociali. Le stesse, invece, possono partecipare alla gestione dei Servizi in qualità di partner, non capofila, di aggregazioni, all'interno delle quali possono svolgere, esclusivamente, le attività previste dalla L. 266/91 e ss.mm.ii..

## **Art. 5 – Responsabile del procedimento direttore dell'esecuzione**

1- Il Direttore dell'Ufficio di Piano è responsabile del procedimento e svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti assegnati all'Ufficio di Piano di Zona e, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione del Coordinamento Istituzionale, su proposta del medesimo Responsabile dell'Ufficio di Piano di Zona.

2- Il responsabile del procedimento svolge, in raccordo con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

## **Art. 6 - Norma Finale**

1- Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti di servizi ed in particolare alla disciplina prevista dal D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura", la L.R. 11/07.